

Ai sensi della disposizione dell'articolo 20 e dell'articolo 42 della Legge sulle imposte locali ("Gazzetta ufficiale RC", nn. 115/16, 101/17, 114/22 e 114/23) nonché della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 13 dicembre 2023, ha emanato la

DELIBERA sulle imposte cittadine

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la Delibera sulle imposte cittadine (di seguito nel testo: Delibera) si definiscono i tipi di imposte cittadine, il tasso e l'ammontare dell'imposta nonché le modalità di computo e pagamento delle imposte che spettano alla Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Città) nonché l'organismo fiscale competente per la determinazione, l'evidenza, il controllo, la riscossione e l'esecuzione forzata per la riscossione delle suddette imposte.

II - TIPI DI IMPOSTA

Articolo 2

Con la presente Delibera vengono introdotte le seguenti imposte cittadine:

1. l'imposta sul consumo,
2. l'imposta sulle case di villeggiatura,
3. l'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche.

II.1 - Imposta sul consumo

Articolo 3

(1) L'imposta sul consumo si paga al tasso del 3% sulla base.

(2) Il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti effettua i lavori di determinazione, evidenza, controllo, riscossione ed esecuzione forzata per la riscossione dell'imposta sul consumo.

II.2 - Imposta sulle case di villeggiatura

Articolo 4

(1) L'imposta sulle case di villeggiatura va pagata annualmente per metro quadro della superficie utile e ammonta a 5,00 EUR per metro quadro di superficie utile della casa di villeggiatura.

(2) Il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti effettua i lavori di determinazione, evidenza, controllo, riscossione ed esecuzione forzata per la riscossione dell'imposta sulle case di villeggiatura.

II.3- Imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche

Articolo 5

L'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche si paga nell'ammontare, alle modalità e alle condizioni stabilite dalla presente Delibera quando vengono utilizzate le superfici pubbliche che si trovano nel territorio della Città.

Articolo 6

Si ritengono aree pubbliche ai sensi della presente Delibera:

1. aree di traffico pubblico: strade non classificate, marciapiedi, piazze, tratti di strade classificate che attraversano la città, sentieri di campagna, paese e bosco, passaggi pubblici (attraverso edifici e tra edifici e altri spazi aperti di fronte agli edifici), scale pubbliche, ponti, sottopassaggi, cavalcavia, parcheggi, sentieri pedonali e piste ciclabili, stazioni ferroviarie, parcheggi pubblici, fermate del trasporto pubblico, aree e strutture destinate ad eventi pubblici, mercati all'aperto e spazi simili, nonché lo spazio aereo soprastante;
2. aree verdi pubbliche: parchi, parchi forestali, prati, parchi giochi, aree verdi lungo le strade nei quartieri, a fianco alle strutture abitative e alle strutture pubbliche, nonché lo spazio aereo soprastante;
3. viene considerata area pubblica anche la parte non edificata dell'area urbana di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno se utilizzata ai fini contemplati dalla presente Delibera.

II.3.1. Condizioni e modalità di utilizzo delle aree pubbliche

Articolo 7

L'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche si paga per le aree pubbliche che vengono assegnate in uso temporaneo per la collocazione di impianti mobili e precisamente:

1. per allestire terrazze di ristorazione con la rispettiva attrezzatura (tavoli, sedie, panchine, ombrelloni, tende, vetrine, vasi per fiori e simili),
2. per il montaggio di chioschi standard o impianti simili (fino ad un massimo di 15m² di superficie),
3. per il montaggio di strutture per la vendita di articoli e/o servizi (bancaella, panchina, bancone, carrello, cavalletto e simili),
4. per il montaggio di pannelli pubblicitari a sé stanti (pannelli pubblicitari fino a 12m² e pannelli montati su edifici fino a 12m²), cartelli pubblicitari e armadietti, insegne stradali, recinzioni pubblicitarie, totem e articoli simili;
5. per la collocazione di arredi urbani di utilizzo generale (bancomat e altri sportelli automatici, segnaletica informativa pubblica, ecc.);
6. per il montaggio di strutture provvisorie e di attrezzature (palcoscenico, tenda e simili) per esigenze legate all'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, musicali, turistiche e di altro tipo, per attività di promozione, per riprese, per fiere, presentazioni, esibizioni artistiche di strada e simili.

II.3.2. Zone e ammontare dell'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche

Articolo 8

(1) L'ammontare dell'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche dipende in quali delle seguenti quattro zone si trova l'area pubblica:

I^a ZONA, che comprende: la parte occidentale della Città che nella parte nord comprende il nucleo storico-culturale della Città e la quale è separata dalla linea che inizia a nord dalla rotonda di via G. Paliaga, segue il lato sinistro di via A. Ferri fino all'incrocio con via Pisino, seguendo il lato sinistro di via Pisino fino all'incrocio con la piazzetta in via E. De Amicis, seguendo il lato sinistro di vicolo Stretto fino all'incrocio con via V. Gortan, seguendo il lato sinistro di via V. Gortan fino all'incrocio con via Dignano, seguendo il lato sinistro di via Dignano fino all'incrocio con via Carera, Piazza Campitelli, di seguito via Carera fino alla Piazza sul Laco, la piazza sul Laco fino alla stazione degli autobus in via M. Benussi Cio, seguendo il lato sinistro verso il sud della Piazza sul Laco fino alla riva di V. Nazor, seguendo il suo lato sinistro, seguendo il lato sinistro della Passeggiata del Consiglio europeo, della Passeggiata Lone fino all'ingresso nel Parco forestale di Punta corrente, seguendo la scalinata verso la zona Monvi-Cuvi lungo il lato sinistro della Passeggiata per Scaraba fino alla baia Scaraba.

II^a ZONA, che comprende: la parte occidentale della Città tra il confine della I^a ZONA e la linea di confine della II^a ZONA che comprende una parte del centro storico-culturale della Città, separato dalla linea che parte dalla rotonda di via Circonvallazione f.lli Lorenzetto, seguendo il lato destro di via C.F.Lorenzetto fino all'incrocio con la via J. Dobrila, seguendo il suo lato destro fino all'incrocio con via M.Garbin, seguendo il lato destro di via A. Zuliani fino all'incrocio con via Fontera, seguendo il lato destro di via Fontera fino all'incrocio con via M. Zelco, seguendo quest'ultimo fino all'incrocio con via G. Martinuzzi, seguendo il lato destro di via G. Martinuzzi fino all'incrocio con via degli Agricoltori, seguendo il suo lato destro fino all'incrocio con via G. Carducci, a fianco della linea della I^a ZONA fino alla stazione degli autobus e poi seguendo il lato sinistro di via M. Benussi Cio fino all'incrocio con via Fontana, seguendo il suo lato sinistro fino all'incrocio con via della Gioventù, seguendo il lato destro di viale della Gioventù fino all'incrocio con via V. Nazor.

III^a ZONA, che comprende: tutte le altre aree pubbliche al di fuori della I^a e della II^a ZONA, eccetto le aree pubbliche comprese nella IV^a ZONA.

IV^a ZONA, che comprende: tutte le aree pubbliche sul territorio di Villa di Rovigno (compreso dal Piano urbanistico di assetto di Villa di Rovigno) e la zona edificabile della parte a sé dell'insediamento Rovigno - Cocaletto.

(2) Eccezionalmente dalla I^a ZONA stabilita nel comma 1 del presente articolo, solo per determinare l'ammontare dell'imposta sull'uso dell'area pubblica per le terrazze dei pubblici esercizi, l'esistente I^a ZONA viene divisa in ZONA 0 e nella ridotta I^a ZONA, in modo tale che la nuova ZONA 0 ossia la ridotta I^a ZONA in questo caso comprendono:

- la ZONA 0 comprende la parte centrale della Città verso il mare che dalla I^a ZONA viene divisa con la linea che inizia lungo il bordo destro degli edifici in Piazza degli Squeri e continua lungo Riva A.Rismondo verso Piazza Pignaton lungo il bordo destro, e poi gira verso il bordo sinistro di Piazza del Ponte verso Piazza m. Tito lungo il bordo destro fino alla fine di Riva P.Budicin e finisce lungo il bordo destro alla fine di via S. Croce, ma la ZONA 0 comprende anche le aree pubbliche lungo e in Riva A.Negri e Riva V.Nazor dove si formano le terrazze dei pubblici esercizi.

- le altre aree pubbliche dalla I^a ZONA di cui al comma 1 del presente articolo che non sono comprese nella ZONA 0 per le terrazze dei pubblici esercizi, rimangono nella ridotta I^a ZONA.

Articolo 9

L'ammontare dell'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche viene determinato in importi in EUR in base alla rappresentazione tabellare qui di seguito:

N.	DESTINAZIONE D'USO	CALCOLO	I ZONA	II ZONA	III ZONA	IV ZONA
1.	Chioschi (al massimo fino a 15 m2)	Mensilmente al m2	70,00	70,00	55,00	40,00
2.	Struttura per la vendita di souvenir	Mensilmente al pezzo	470,00	455,00	310,00	160,00
3.	Struttura per la vendita di quadri	Mensilmente al pezzo	335,00	320,00	230,00	110,00
4.	Struttura per la realizzazione di ritratti	Mensilmente al pezzo	335,00	320,00	230,00	110,00
5.	Struttura per la vendita di riproduzioni di quadri e fotografie	Mensilmente al pezzo	400,00	390,00	255,00	135,00
6.	Struttura per la realizzazione di finti tatuaggi, di nomi con il filo di ferro, di figure con i palloncini, di silhouettes e per il face painting,	Mensilmente al pezzo	470,00	455,00	400,00	335,00
7.	Struttura per la vendita di pop corn, frutta candita, crepes, caramelle, palloncini, souvenir ecc. durante le manifestazioni	Al giorno al pezzo	270,00	200,00	95,00	70,00
8.	Struttura per la vendita di pop corn, frutta candita, crepes, caramelle, palloncini, ecc.	Mensilmente al pezzo	535,00	500,00	455,00	400,00
9.	Struttura per reclamizzare gite in barca	Mensilmente al pezzo	335,00	270,00	200,00	200,00
10.	Struttura per massaggi	Mensilmente al pezzo	230,00	230,00	230,00	135,00
11.	Struttura per la vendita di acqua	Mensilmente al pezzo	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	Struttura per la vendita di frutta e verdura	Annualmente al pezzo	650,00	650,00	650,00	650,00
13.	Esposizione di biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici	Mensilmente al m2	55,00	50,00	40,00	40,00
14.	Pannelli pubblicitari	Mensilmente al pezzo	60,00	50,00	40,00	20,00
15.	Impalcature edili, cantieri edili e deposito di materiale	Al giorno al m2	0,30	0,30	0,15	0,10
16.	Vetrine pubblicitarie illuminate	Mensilmente al pezzo	35,00	35,00	35,00	35,00
17.	Grandi pannelli pubblicitari su edifici	Mensilmente al m2 di pubblicità	7,00	6,00	6,00	5,00
18.	Grandi pannelli pubblicitari (fino a 12m2)	Mensilmente al m2 di pubblicità	7,00	6,00	6,00	5,00
19.	Altre attività promozionali occasionali	Al giorno al m2	30,00	30,00	15,00	15,00
20.	Riprese per film	Al giorno	700,00	700,00	400,00	400,00
21.	Riprese per spot pubblicitari	Al giorno	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
22.	Riprese/fotografie per cataloghi	Al giorno	270,00	270,00	135,00	135,00
23.	Intrattenimento da strada	Mensilmente	50,00	50,00	30,00	15,00
24.	Utilizzo di strutture (stand) per attività promozionali dei soggetti politici	A seconda della zona	14,00	14,00	14,00	14,00
25.	Bancomat (1 m2) al quale si accede e si utilizza dall'area pubblica stradale	Mensilmente	110,00	-	-	-
26.	Totem pubblicitario	Mensilmente	38,00	38,00	38,00	15,00

27.	Bandiera pubblicitaria sull'area pubblica stradale oppure che si trova nello spazio soprastante	Mensilmente al m2	7,00	7,00	7,00	7,00
28.	Struttura per esporre quadri e lavori artistici, fotografie, cartoline, souvenir rovignesi e istriani originali sull'area pubblica stradale lungo le facciate in base ad apposito regolamento	Mensilmente	70,00	70,00	55,00	35,00
29.	Struttura per la vendita di souvenir artigianali (prodotti realizzati a maglia e ad uncinetto)	Annualmente al pezzo	335,00	335,00	270,00	135,00

Articolo 10

L'ammontare e le modalità di calcolo dell'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche per la collocazione di terrazze per i pubblici esercizi vengono stabiliti in base alla zona e al periodo di utilizzo in importi in EUR, ossia come da tabella qui di seguito:

N.	DESTINAZIONE D'USO	CALCOLO	ZONA 0	I ZONA	II ZONA	III ZONA	IV ZONA
1.	Terrazze pubblici esercizi (utilizzo annuale, 1° gennaio – 31 dicembre)	Mensilmente al m2	16,00	14,00	10,00	9,00	7,00
2.	Terrazze pubblici esercizi (utilizzo stagionale, almeno dal 1° aprile al 31 ottobre)	Mensilmente al m2	35,00	30,00	20,00	19,00	15,00

II.3.3 – Modalità di pagamento dell'imposta

Articolo 11

(1) All'utente che utilizza l'area pubblica per dodici (12) mesi (utilizzo annuale), l'imposta sull'uso dell'area pubblica viene essere calcolata negli importi conformemente alle disposizioni della presente Delibera e deve essere pagata in rate trimestrali uguali, con la scadenza di ogni rata il 15° giorno dell'ultimo mese di ogni trimestre.

(2) All'utente che utilizza l'area pubblica per meno di dodici (12) mesi, di solito nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre (utilizzo stagionale), l'imposta sull'uso dello spazio pubblico è calcolata negli importi conformemente alle disposizioni della presente Delibera e va pagata in due (2) rate uguali (la prima rata scade il 15 giugno, la seconda il 15 settembre).

(3) All'utente che utilizza l'area pubblica mensilmente (principalmente oggetti mobili), l'imposta sull'uso dell'area pubblica viene calcolata negli importi conformemente alle disposizioni della presente Delibera e il pagamento viene effettuato su base mensile con scadenza il quindicesimo giorno di ogni mese di utilizzo delle superfici pubbliche.

(4) All'utente che utilizza l'area pubblica una tantum o per un paio di giorni, l'imposta sull'uso dell'area pubblica deve essere calcolata negli importi conformemente alle disposizioni della presente Delibera e va pagata entro e non oltre un (1) giorno prima dell'inizio dell'utilizzo dell'area pubblica.

(5) L'importo dovuto e non pagato dell'imposta sarà soggetto agli interessi di mora legali a partire dalla data di scadenza di ciascuna delle passività dovute e all'obbligo esecutivo in base al decreto.

(6) Per le imposte dovute e non pagate come da decreto, l'organismo competente prenderà le misure di riscossione in conformità alle leggi vigenti e il decreto verrà utilizzato quale documento di esecuzione nelle procedure di riscossione.

(7) Il Settore amministrativo per gli affari comunali e l'edilizia effettua il calcolo dell'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche, mentre il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti effettua la riscossione dell'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche.

III - COMPETENZA E APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Articolo 12

(1) L'ammontare e le modalità di calcolo dell'imposta per ogni singolo contribuente vengono determinati con un decreto.

(2) Prima di rilasciare il Decreto sulla sovrimposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per terrazze dei pubblici esercizi, il fruitore ha l'obbligo di far pervenire un'obbligazione in bianco autenticata nell'ammontare dell'importo che copre l'importo annuale complessivo dell'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per terrazze dei pubblici esercizi.

Articolo 13

Entro il termine di 15 giorni dal cambiamento, il contribuente ha l'obbligo di recapitare al competente organismo amministrativo della Città la conferma su ogni cambiamento che influenza la determinazione dell'imposta.

IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 14

I procedimenti di determinazione dell'imposta iniziati in base alle disposizioni della Delibera sulle imposte cittadine ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 12/19, 9/21 e 1/22) che non sono terminati fino all'entrata in vigore della presente Delibera, verranno ultimati in base alle disposizioni della Delibera sulle imposte cittadine ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 12/19, 9/21 e 1/22).

Articolo 15

Il giorno dell'entrata in vigore della presente Delibera, cessa di valere la Delibera sulle imposte cittadine ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", nn. 12/19, 9/21 e 1/22).

Articolo 16

La presente Delibera verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", e recapitata al Ministero delle finanze, Ufficio delle imposte entro il termine di otto giorni dall'emanazione per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ufficio delle imposte.

Articolo 17

La presente Delibera entra in vigore e si applica a partire dal 1° gennaio 2024.

Klasa/Classe: 363-01/23-01/96
Urbroj/Numprot: 2163-8-01/1-23-9
Rovinj - Rovigno, 13 dicembre 2023

Il Presidente
del Consiglio municipale
Emil Nimčević, m.p.

Ai sensi della disposizione dell'articolo 57 della Legge sull'imposta sul reddito ("Gazzetta ufficiale", numero 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 e 114/23), del Regolamento sull'imposta forfettaria delle attività di affitto e organizzazione dell'alloggio nel turismo ("Gazzetta ufficiale RC", nn. 1/19, 1/20, 1/21 e 156/22) nonché della disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj - Rovigno", nn. 3/18, 5/18 e 2/21), il Consiglio municipale della Città di Rovinj - Rovigno, durante la seduta tenutasi il giorno 13 dicembre 2023, emana la seguente

DELIBERA **sull'ammontare dell'imposta forfettaria per l'attività di affitto** **e alloggio nel turismo**

Articolo 1

Con la presente Delibera si determina l'ammontare dell'imposta forfettaria per letto ossia per unità di alloggio nel campeggio e/o aree sosta per camper ossia per unità di alloggio nelle strutture per l'alloggio di tipo robinsoniano, che si paga nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno in conformità con la legge e l'atto sublegale con il quale si regola l'imposta sul reddito e la presente Delibera.

Articolo 2

L'ammontare dell'imposta forfettaria si determina per tutti gli abitati sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno nei quali si trova un letto, una stanza, un appartamento e una casa di villeggiatura, un'unità di alloggio nelle strutture nel campeggio e/o aree sosta per camper e un'unità di alloggio nelle strutture per l'alloggio di tipo robinsoniano.

Articolo 3

Si definisce l'imposta forfettaria per letto nell'importo di 45,00 euro per unità di alloggio nel campeggio e/o aree sosta per camper ossia per unità di alloggio nelle strutture per l'alloggio di tipo robinsoniano nell'importo di 55,00 euro.